



Comune di Brusimpiano

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART 20 D.LGS 175/2016 E SS.MM.II..

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **diciannove** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Zucconelli Fabio - Sindaco	Sì
2. Montecalvo Gabriele - Vice Sindaco	Sì
3. Lombardo Alice - Consigliere	Sì
4. Bernasconi Camilla - Consigliere	Sì (da remoto)
5. Bubba Antonio Franco - Consigliere	Sì
6. Ferrante Donatello Paolo - Consigliere	Sì
7. Londino Domenico - Consigliere	Sì
8. Pironi Fabio Marco - Consigliere	Sì (da remoto)
9. Scarantino Alessia - Consigliere	Sì (da remoto)
10. Ussia Bruno - Consigliere	Sì
11. Zanchin Nicola - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa con le funzioni previste dall'art.97 – comma 4 – lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariangela Marino**.

Il Sig. **Zucconelli Fabio** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE AL 31/12/2023 AI SENSI DELL' ART 20 D.LGS 175/2016 E SS.MM.II..

Il Sindaco Presidente, illustra al Consiglio l'argomento oggetto della presente deliberazione e dichiara aperta la discussione.

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'08.04.2022, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 21.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/10/2017 ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute dal Comune di Brusimpiano (VA), ex art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal

D.Lgs. 16.06.2017, n.100. Presa d'atto assenza condizioni che giustificano l'alienabilità delle partecipazioni possedute dal Comune di Brusimpiano (VA)";

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale degli anni dal 2018 al 2023 nelle quali si confermavano le partecipazioni indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2017;

TENUTO CONTO che rispetto alla suddetta ricognizione straordinaria, il piano è stato attuato in ogni sua parte;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, redatto su apposito modello ministeriale, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sono state rilevate tutte le partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATO che, nel caso in cui dalla rilevazione approvata emergesse la necessità di alienare le partecipazioni comunali, i servizi ed uffici comunali competenti predisporranno le procedure amministrative più adeguate per cedere le partecipazioni in conformità a quanto previsto della presente deliberazione e dal piano allegato secondo i tempi in esso indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo interno:

a) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; b) il visto di conformità del Segretario Comunale;

DATO ATTO che trattandosi di conferma di partecipazione obbligatoria in essere, il parere del Revisore dei Conti non è obbligatorio

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quanto espresso in narrativa;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Brusimpiano alla data del 31 dicembre 2023 accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del *"piano operative di razionalizzazione"*;
3. di dare atto che rispetto alla ricognizione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 20.10.2017, il piano è stato attuato in ogni sua parte;
4. di mantenere le sottoindicate partecipazioni per le quali sussistono i requisiti previsti dal T.U. :

ALFA srl, costituita tra i Comuni della Provincia di Varese, con la missione di costituire il gestore unico del servizio idrico integrato provinciale;

5. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce "provvedimenti", sottosezione "provvedimenti organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 33/2013;

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e termini di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
(ai sensi dell'art 20 D.Lgs. 82/2005)
Zucconelli Fabio



Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
(ai sensi dell'art 20 D.Lgs. 82/2005)
Dott.ssa Mariangela Marino
